COMUNE DI PISA
Direzione- 08 Comando Polizia Municipale

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: **Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

Importo complessivo del debito: € 43,00

di cui:	€		per corrispettivi
	€		per interessi
	€		per spese legali
	€	43,00	per altro

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

 art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

 art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

 art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

 art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi , in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:_____
_____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: trattasi, di n. 1 sentenza nella quale il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e disposto il solo rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente al momento della presentazione del ricorso e di n. 1 sentenza nella quale il Giudice di Pace.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:
in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:
- non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.
- ☐ si rinvengono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 6 marzo 2020

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele Stefanelli

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 79/2020 del 07/02/2020
Soggetto creditore:
Denominazione: PELLEGRINI Simonetta nata a Marliana (PT) il 07/05/1952
Codice fiscale: PLLSNT52E47E960W p.iva
Residenza/sede legale: via dei Selmi n. 39 - Lammari (LU)
Importo complessivo del debito: € 43,00

di cui:	€_____	per corrispettivi
	€_____	per interessi fino al
	€	per spese legali
	€ 43,00	altro

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele Stefanelli

COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

IL DIRIGENTE

VISTA LA SENTENZA N. 79/2020 DEL 7/02/2020 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PISA DOTT. BONGIORNO

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

[] IMPUGNAZIONE:

[] EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA, 26/02/2020

Il responsabile dell'istruttoria

Comune di Pisa
POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Contenzioso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele [illegible]ANELLI

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

PELLEGRINI SIMONETTA
VIA DEI SELMI 39
LAMMARI
LU

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE
VIA BATTISTI
56100 PISA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **2231/2019** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **BONGIORNO DARIO**

Depositata Sentenza Numero: **79/2020** in data : **07/02/2020**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale **PELLEGRINI SIMONETTA**

Difeso da:

Resistente Principale **COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE**

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Pisa 07/02/2020

CANCELLIERE
Dr. ALESSANDRO MAGGINI

Sent. n. 79/2020
del 03/2/2020
R.G. n. 2231/2019
Rep. n. /
Cron. n. 593/2020
Sentenza dep. 07/2/2020
Pubbl. 07/2/2020

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Dott. Avv. Dario Bongiorno ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n.2231/19 R.G. di questo Ufficio e promossa

D A

PELLEGRINI Simonetta (PLLSNT52E47E960W) residente in Lammari (LU), via dei Selmi n.39

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE DI PISA, rappresentato dal Comandante della Polizia Municipale dott. M.Stefanelli

OPPOSTO

Avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 03.2.20 sulle seguenti conclusioni delle parti:

opponente: accoglimento del ricorso con conseguente annullamento del verbale impugnato; con condanna dell'ente al rimborso del C.U.

opposto: annullamento del verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente proponeva opposizione al verbale di accertamento n.24902154T/2019/P del 5.8.20 elevato dall'ausiliario del traffico per la violazione dell'art. 7/1-14, per sosta del veicolo nel parcheggio a pagamento senza ticket, assumendone l'illegittimità per errore di trascrizione della targa del veicolo sanzionato.

All'udienza di comparizione delle parti, parte ricorrente insisteva per l'annullamento del verbale impugnato, il Comune di Pisa si costituiva in giudizio con il proprio funzionario delegato che dichiarava di procedere all'annullamento del verbale impugnato.

La causa, alla stessa udienza del 03.2.20 veniva decisa con lettura del dispositivo.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Parte ricorrente assume che l'ausiliario ha erroneamente inserito i dati relativi alla targa del veicolo che corrisponde a quello di sua proprietà.

Evidenzia la ricorrente che l'errore si desume dalla mancata corrispondenza targa/modello, essendo la propria auto una Panda e non una 500 come indicato a verbale.

Parte resistente ha aderito ai motivi di opposizione, dichiarando di provvedere all'annullamento del verbale.

Non essendovi agli atti un provvedimento di archiviazione, il verbale impugnato deve essere, pertanto, annullato.

Si dispone la condanna del Comune di Pisa al rimborso in favore della ricorrente del C.U. di € 43,00.

P. Q. M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale di accertamento n. 24902154T/2019/P.

Condanna il Comune di Pisa al rimborso del C.U. di € 43,00 in favore dell'opponente.

Pisa lì, 3.02.20

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Dario Bongiorno

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA
- 7 FEB. 2020
il Cancelliere
Dr. ALESSANDRO MAGGINI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA